

§ 4.1.56 - L.R. 24 settembre 2004, n. 17.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del d.l. 269/2003 e successive modificazioni concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 29/09/2004)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

2. (Omissis) *(1)* .
3. (Omissis) *(2)* .
4. (Omissis) *(3)* .
5. (Omissis) *(4)* .
6. (Omissis) *(5)* .
7. (Omissis) *(6)* .

Art. 2. (Dichiarazione di urgenza)

(Omissis)

Note

- (1)* Modifica il comma 1 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .
- (2)* Modifica il comma 4 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .
- (3)* Modifica il comma 6 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .
- (4)* Sostituisce il comma 7 dell' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .
- (5)* Aggiunge il comma 8 all' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .
- (6)* Aggiunge il comma 9 all' art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5 .